



**CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

CODICE ENTE 11275

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

Deliberazione CC / 9      seduta del 15-04-2025 alle ore 17:30

OGGETTO:

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Assente
SIMONA LEONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO BALDINI	CONSIGLIERE	Presente
CECILIA BARATTINI	CONSIGLIERE	Presente
DARIO EMANUELLI	CONSIGLIERE	Presente
CESARE CODEVICO	CONSIGLIERE	Assente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
MARGHERITA PICCININI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO POZZATI	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA PIRRONE	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti    11

Totale assenti     2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Salvatrice Bellomo.

Il SINDACO Ing. ROBERTO ZUCCA - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

## OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

**Il Sindaco** illustra la proposta riferendo che nell'elaborazione delle tariffe Tari, si è puntato a confermare le tariffe dell'anno precedente; in particolare, le tariffe delle utenze domestiche sono rimaste praticamente invariate. Nella fase della bollettazione ci saranno alcuni aumenti per l'aggiunta di importi per le componenti perequative previste da una delibera ARERA per tutti i Comuni italiani.

In base al nuovo piano progettuale della raccolta rifiuti si prevede dal terzo anno di gestione la possibilità di ridurre gli importi. Con questo nuovo progetto si intende fare un salto di qualità con l'obiettivo di migliorare i servizi e rendere la Città più pulita, più sostenibile e più vivibile. L'obiettivo è quello di migliorare la percentuale di raccolta differenziata e di arrivare almeno al 75%. A tal fine sono stati introdotti tutta una serie di servizi, come la raccolta settimanale del verde, l'aumento della frequenza dei passaggi dello spazzamento delle strade in tutte le zone di Sannazzaro, con particolare attenzione alle aree più critiche e frequentate, con tecnologie innovative, per rendere la raccolta rifiuti più efficiente e meno impattante. Saranno avviate campagne di informazione, per coinvolgere tutti i cittadini e soprattutto le scuole, le famiglie, le aziende e i singoli individui. Tra le iniziative avviate è prevista la collaborazione con aziende specializzate nella gestione rifiuti e nel riciclo, per garantire sempre un buon servizio all'avanguardia. Ogni cittadino può fare la sua parte, rispettando le regole della raccolta differenziata, evitando di abbandonare rifiuti per strada e partecipando attivamente alle iniziative che verranno proposte. Nonostante questa mole di investimenti, la Tari è pressoché invariata. L'invito quindi è quello di partecipare tutti insieme attivamente a questo progetto.

Da una indagine condotta dagli uffici è emerso che le tariffe Tari a Sannazzaro sono le più convenienti del territorio e sono molto competitive. Consultando direttamente i siti comunali si può infatti constatare che le tariffe TARI degli altri comuni sono quasi tutte il doppio, il triplo e in alcuni casi anche il quadruplo rispetto a quelle di Sannazzaro.

**Invernizzi Graziella**, capogruppo del gruppo di minoranza "Sannazzaro Civica & Democratica" concorda con quello che ha detto il Sindaco in quanto un buon servizio di igiene urbana è soprattutto responsabilità di ciascun cittadino. I consiglieri di minoranza saranno dalla parte dell'amministrazione partecipando attivamente a questo lavoro di sensibilizzazione quotidiano, capillare per spiegare ai cittadini che facendo qualche piccolo sforzo in più, alla fine ci saranno vantaggi per tutta la collettività.

La competitività delle tariffe è dovuta alla presenza sul territorio della raffineria sulla quale ricade una grossa fetta della Tari; probabilmente se non ci fosse tale polo, le tariffe sarebbero più o meno quelle degli altri Comuni.

Dall'esame dei documenti emerge l'aumento di alcune voci di costo dirette al miglioramento del servizio e la scelta di non penalizzare e mantenere invariate le tariffe per le utenze domestiche aumentando invece tutte le altre relative alle utenze non domestiche.

Si valuterà nel corso dell'anno se, a fronte dell'aumento dei costi, ci sarà un effettivo miglioramento del servizio.

Con riferimento alle disposizioni di ARERA relative alle componenti perequative che graveranno su ciascuna utenza, pur comprendendo che si tratta di disposizioni nazionali, critica i meccanismi di ripartizione che non consentono di valutare alcune variabili relative alla situazione reddituale e personale dei contribuenti. Non approva tali meccanismi in quanto non si comprende con quale tipo di sussidiarietà le somme così prelevate verranno successivamente erogate alle persone veramente bisognose.

**Pozzati Alberto**, capogruppo del gruppo di minoranza "Viviamo Sannazzaro" afferma che creare una cultura del recupero delle risorse sicuramente è l'obiettivo prioritario anche se il cittadino da tale attività ed impegno, si aspetta magari anche qualche ritorno sotto l'aspetto economico.

**Il Sindaco** con riferimento ai precedenti interventi, evidenzia quanto segue:

- come già detto il ritorno economico ci sarà; se si lavorerà bene dal terzo anno si potrà avere una riduzione della tariffa.

- la scelta di caricare su determinate attività risponde alla logica che "paga chi inquina" e quindi reputa corretto che chi crea determinate problematiche debba pagare di più rispetto ad altri.

Ricorda che la TARI è una partita di giro in quanto deve coprire tutti i costi previsti nel PEF e non ci sono costi a carico del bilancio generale.

**Invernizzi Graziella** fa presente che il riferimento all'inquinamento di cui parla il Sindaco non si concilia con la produzione dei rifiuti, sarebbe opportuno usare altre espressioni.

**Il Sindaco** ricorda che l'espressione "chi inquina paga" corrisponde ad uno specifico principio comunitario che è adottato nelle Direttive comunitarie relative ai rifiuti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 654 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI; e che con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), è stata disposta "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina pa e del D.P.C.M. ga*»;
- con la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni gennaio inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- con delibera di ARERA n. 15/2022/R/RIF è approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- con la Determina 06 novembre 2023 1/2023 - DTAC l'ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif);
- con deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ARERA ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- con deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 di ARERA sono stati istituiti obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- con delibera di ARERA n. 389/2023/R/RIF sono recate le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
- con deliberazione n. 133/2025/R/RIF è stato avviato il procedimento per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 52-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 27/04/2023 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-quinquies. "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 8 in data odierna con la quale è stata approvata la variazione infra periodo 2025 del Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Sannazzaro de’ Burgondi e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, il quale espone un costo complessivo di Euro 934.502,00 (al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI pari ad € 28.600,00);

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione
- dall’anno 2024 sono state applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate ai sensi della deliberazione n. 386/2023/R/RIF di ARERA come segue:
  - € 0,10 euro/utenza per la componente UR 1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti
  - € 1.50 euro/utenza per la componente UR 2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- le componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e che ai sensi dell’art. 6 della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF le stesse devono essere versate a CSEA;
- dall’anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti la *“componente perequativa unitaria UR 3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI”* inizialmente posta pari a 6 euro/utenza;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell’Allegato C alla presente deliberazione);

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b,

4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 modificato dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124/2019, nella misura del 5%;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente, redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, che riporta le tariffe TARI sulla base dei costi del servizio di igiene ambientale e dei criteri di ripartizione;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe;

RITENUTO di stabilire, ai sensi dell'articolo 26.2 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che il versamento della TARI avvenga in due rate, alle seguenti scadenze :

- 30 giugno 2025;
- 31 dicembre 2025;

in alternativa, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2025;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l'articolo 42 recante le competenze del Consiglio Comunale, lo Statuto del Comune, il regolamento di contabilità;

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile della Struttura 1 Servizi Demografici e Tributi ed il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile della Struttura 2 Economico Finanziaria e Personale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**CON** votazione resa nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato: presenti 11, votanti 11, favorevoli 7, contrari 4 (Invernizzi, Piccinini, Pozzati, Pirrone), astenuti 0

## **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 come riportate nell'allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione;

3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
4. di stabilire che il versamento della TARI, ai sensi dell'art. 29 del regolamento, avvenga in due rate, alle seguenti scadenze:
  - 30 giugno 2025;
  - 31 dicembre 2025;in alternativa, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2025;
5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il Tributo Provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pavia nella misura del 5%;
6. Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti la *"componente perequativa unitaria UR 3.a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI"* inizialmente posta pari a 6 euro/utenza;
7. di incaricare il Responsabile della Struttura 1 del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compreso l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze della presente deliberazione entro i termini normativamente previsti;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 11, votanti 11, favorevoli 7, contrari 4 (Invernizzi, Piccinini, Pozzati, Pirrone), astenuti 0

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

**PARERE AI SENSI DELL'ART.49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267**  
**Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO**  
**Numero 9 del 05-04-2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025**

Il sottoscritto Responsabile della Struttura esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 – bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

data 08-04-2025

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2**  
**ECONOMICO FINANZIARIA**  
F.to Rag. Debora Gatti



**CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo

~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì **22-05-2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo)

\*\*\*\*\*  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 15-04-2025

Addì 22-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo)

\*\*\*\*\*  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 22-05-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa Salvatrice Bellomo)



# **CITTA' DI SANNAZZARO DE' BURGONDI**

Provincia di Pavia

## ***TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

***ANNO 2025***

## IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Economico Finanziario.

Il piano economico finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), definito da ARERA con deliberazione n. 443/2019/R/Rif (integrata con le modifiche apportate con la deliberazione 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF), impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce un sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Con la Deliberazione n. 363/2021 ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, in continuità con il metodo tariffario precedente.

Gli effetti più rilevanti del metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti del servizio (sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie) e al nuovo "perimetro" gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. Le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato. Le entrate tariffarie non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: del tasso di inflazione programmata; del miglioramento della produttività; del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Dato atto che con deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ARERA ha previsto l'applicazione delle disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2024, inoltre con deliberazione n. 387/2023/R/RIF di pari data ha fornito le indicazioni per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 ARERA, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2024 si è provveduto all'aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Finanziario Tari 2022/2025 MTR-2 soggetto a variazione infra periodo per l'anno 2025 a seguito di affidamento a nuovo gestore del servizio di igiene urbana a partire dal 1° novembre 2024 fino al 31 ottobre 2031.

Con deliberazione n. 133/2025/R/Rif dell'Autorità è stato avviato il procedimento per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate in attuazione dell'articolo 52 bis del Decreto Legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, attraverso l'istituzione, a decorrere dall'anno 2025, della componente perequativa UR <sup>3-a</sup> per la copertura delle agevolazioni sopra indicate corrispondente a 6 euro/utenza

La variazione infra periodo 2025 dell'aggiornamento biennale 2024/2025, approvato nell'odierna seduta consiliare, al punto precedente dell'ordine del giorno, costituisce la base di partenza per il calcolo delle tariffe della TARI per l'anno 2025.

**PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2025**

| <b>Determinazione costi sostenuti</b>                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CG</b> Costi di gestione                                                   | <b>CGIND</b> Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati                                                                                                                                   | <b>CSL</b> costi di lavaggio e spazzamento strade                                                  | <b>166.719,50 €</b> |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | <b>CRT</b> costi raccolta e trasporto rsu                                                          | <b>66.872,73 €</b>  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | <b>CTS</b> costi trattamento e smaltimento rsu                                                     | <b>98.041,66 €</b>  |
|                                                                               | <b>CGD</b> Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata                                                                                                                                           | <b>CRD</b> costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)      | <b>271.172,77 €</b> |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | <b>CTR</b> costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti) | <b>114.460,11 €</b> |
| <b>CC</b> Costi comuni                                                        | <b>CARC</b> Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)                                                            |                                                                                                    | <b>91.369,50 €</b>  |
|                                                                               | <b>CGG</b> Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)                                                                                   |                                                                                                    | <b>82.948,13 €</b>  |
|                                                                               | <b>CCD</b> Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) |                                                                                                    | <b>0,00 €</b>       |
|                                                                               | <b>COal</b> Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)                                                  |                                                                                                    | <b>0,00 €</b>       |
| <b>CK</b> Costi d'uso del capitale                                            | <b>Amm</b> Ammortamenti                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | <b>0,00 €</b>       |
|                                                                               | <b>Acc</b> Accantonamento                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | <b>30.115,28 €</b>  |
|                                                                               | - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche                                                                                                                                                 |                                                                                                    | <b>0,00 €</b>       |
|                                                                               | - di cui per crediti                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | <b>30.115,28 €</b>  |
|                                                                               | - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento                                                                                                              |                                                                                                    | <b>0,00 €</b>       |
|                                                                               | - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie                                                                                                                                              |                                                                                                    | <b>0,00 €</b>       |
|                                                                               | <b>R</b> Remunerazione del capitale                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | <b>10.481,73 €</b>  |
| <b>Rlic</b> Remunerazione delle immobilizzazioni in corso                     |                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00 €</b>                                                                                      |                     |
| <b>CK</b> proprietari                                                         |                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00 €</b>                                                                                      |                     |
| <b>COI</b> Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità | <b>COexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2                                                                                                                                  |                                                                                                    | <b>0,00 €</b>       |
|                                                                               | <b>CQexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2                                                                                                                                  |                                                                                                    | <b>0,00 €</b>       |
|                                                                               | <b>COI tv</b> Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2                                                                                                                                    |                                                                                                    | <b>0,00 €</b>       |
|                                                                               | <b>COexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2                                                                                                                                      |                                                                                                    | <b>0,00 €</b>       |

|                               |                                                                                                      |                 |             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                               | <b>CQexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2                                | 0,00 €          |             |
|                               | <b>COI tf</b> Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2                                  | 0,00 €          |             |
| <b>AR</b> Proventi e ricavi   | <b>AR</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti                        | 6.479,72 €      |             |
|                               | <b>ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI                             | 53.666,02 €     |             |
|                               | fattore sharing <b>b</b>                                                                             | 0,30            |             |
|                               | coefficiente gradualità <b>γ</b>                                                                     | 0,50            |             |
|                               | fattore sharing <b>ω</b>                                                                             | 0,40            |             |
|                               | <b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b> | 1.943,91 €      |             |
|                               | <b>b(1+ω)ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>   | 22.539,72 €     |             |
| <b>RC</b> Conguagli variabili | <b>RCtv</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili                                      | -3.544,25 €     |             |
|                               | di cui: Residuo <b>RCND</b>                                                                          | 0,00 €          |             |
|                               | Residuo <b>RCU</b>                                                                                   | 0,00 €          |             |
|                               | <b>RC18</b> (da PEF 2020)                                                                            | 0,00 €          |             |
|                               | <b>RC19</b> (da PEF 2021)                                                                            | 0,00 €          |             |
|                               | recupero scostamento <b>COSexp</b>                                                                   | 0,00 €          |             |
|                               | recupero scostamento <b>COVexp</b>                                                                   | 0,00 €          |             |
|                               | recupero scostamento <b>COQexp</b>                                                                   | 0,00 €          |             |
|                               | recupero scostamento <b>COexp</b>                                                                    | 0,00 €          |             |
|                               | recupero scostamento tariffe variabili a-2                                                           | 0,00 €          |             |
| <b>RC</b> Conguagli fissi     | <b>RCtf</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi                                          | -3.544,25 €     |             |
|                               | di cui: Residuo <b>RCU</b>                                                                           | 0,00 €          |             |
|                               | <b>RC18</b> (da PEF 2020)                                                                            | 0,00 €          |             |
|                               | <b>RC19</b> (da PEF 2021)                                                                            | 0,00 €          |             |
|                               | recupero scostamento <b>COVexp</b>                                                                   | 0,00 €          |             |
|                               | recupero scostamento <b>COQexp</b>                                                                   | 0,00 €          |             |
|                               | recupero scostamento <b>COexp</b>                                                                    | 0,00 €          |             |
|                               | recupero scostamento tariffe fisse a-2                                                               | 0,00 €          |             |
|                               | <b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>                                                        | Oneri variabili | 52.006,47 € |
|                               |                                                                                                      | Oneri fissi     | 24.502,74 € |

|                                                                             |                                                                          |        |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|
| <b>Voci libere per costi variabili:</b>                                     | Voce libera 4 €                                                          | 0,00 € | Voce libera 5 € | 0,00 €       |
|                                                                             | Voce libera 6 €                                                          | 0,00 € |                 |              |
| <b>Voci libere per costi fisse:</b>                                         | Voce libera 1 €                                                          | 0,00 € | Voce libera 2 € | 0,00 €       |
|                                                                             | Voce libera 3 €                                                          | 0,00 € |                 |              |
| <b>Limiti di crescita</b>                                                   | p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe |        |                 | 9,30%        |
|                                                                             | TVa-1 Costi totali anno precedente                                       |        |                 | 881.154,48 € |
| <b>Costi variabili effettivi</b>                                            |                                                                          |        |                 | 574.525,86 € |
| <b>Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente</b> |                                                                          |        |                 | 0,00 €       |
| Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020           |                                                                          |        |                 | 3.600,00 €   |
| <b>ΣTV - Totale costi variabili</b>                                         |                                                                          |        |                 | 570.925,86 € |
| <b>Costi fissi effettivi</b>                                                |                                                                          |        |                 | 402.592,63 € |
| <b>Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente</b> |                                                                          |        |                 | 14.016,68 €  |
| Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020               |                                                                          |        |                 | 25.000,00 €  |
| <b>ΣTF- Totale costi fissi</b>                                              |                                                                          |        |                 | 363.575,95 € |
| <b>Costi totali</b>                                                         | $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$                                       |        |                 | 934.501,81 € |

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

**Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche**

| % attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche |                                           |                                         |        |                                                                      |                                   |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Costi totali per utenze domestiche                        | $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$<br>€ 207.692,44 | % costi fissi utenze domestiche         | 32,00% | Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche         | $Ctuf = \Sigma TF \times 32,00\%$ | € 116.344,30 |
|                                                           |                                           | % costi variabili utenze domestiche     | 16,00% | Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche     | $Ctuv = \Sigma TV \times 16,00\%$ | € 91.348,14  |
| Costi totali per utenze NON domestiche                    | $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$<br>€ 726.809,37 | % costi fissi utenze non domestiche     | 68,00% | Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche     | $Ctnf = \Sigma TF \times 68,00\%$ | € 247.231,65 |
|                                                           |                                           | % costi variabili utenze non domestiche | 84,00% | Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche | $Ctnv = \Sigma TV \times 84,00\%$ | € 479.577,72 |

## SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza prevista per i ruoli Tari per il 2024 era la seguente:

| <b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>            |                     |                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Costi totali utenze domestiche</i><br>$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ | <b>€ 199.836,20</b> | <i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>     | <b>€ 104.024,88</b> |
|                                                                    |                     | <i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i> | <b>€ 95.811,32</b>  |

| <b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>            |                     |                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Costi totali utenze non domestiche</i><br>$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ | <b>€ 652.717,80</b> | <i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>     | <b>€ 184.933,12</b> |
|                                                                        |                     | <i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i> | <b>€ 467.784,68</b> |

La situazione delle due categorie di utenza prevista per i ruoli Tari per il 2025 è la seguente:

| <b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>            |                     |                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Costi totali utenze domestiche</i><br>$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ | <b>€ 207.692,44</b> | <i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>     | <b>€ 116.344,30</b> |
|                                                                    |                     | <i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i> | <b>€ 91.348,14</b>  |

| <b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>            |                     |                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Costi totali utenze non domestiche</i><br>$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ | <b>€ 726.809,37</b> | <i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>     | <b>€ 247.231,65</b> |
|                                                                        |                     | <i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i> | <b>€ 479.577,72</b> |

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

| Tariffa di riferimento per le utenze domestiche |                                                                 |            |                                                                               |                                            |                                                                                   |                 |                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Tariffa utenza domestica                        |                                                                 | mq         | KA appl<br>Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa) | Num uten<br><br>Esclusi immobili accessori | KB appl<br>Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile) | Tariffa fissa   | Tariffa variabile |
| 1 .1                                            | 1 componente                                                    | 101.127,90 | <b>0,80</b>                                                                   | 865,78                                     | <b>0,60</b>                                                                       | <b>0,266145</b> | <b>16,771846</b>  |
| 1 .2                                            | 2 componenti                                                    | 105.825,60 | <b>0,94</b>                                                                   | 722,40                                     | <b>1,40</b>                                                                       | <b>0,312720</b> | <b>39,134307</b>  |
| 1 .3                                            | 3 componenti                                                    | 63.037,63  | <b>1,05</b>                                                                   | 403,16                                     | <b>1,80</b>                                                                       | <b>0,349315</b> | <b>50,315538</b>  |
| 1 .4                                            | 4 componenti                                                    | 38.167,46  | <b>1,14</b>                                                                   | 239,34                                     | <b>2,20</b>                                                                       | <b>0,379256</b> | <b>61,496769</b>  |
| 1 .5                                            | 5 componenti                                                    | 9.837,88   | <b>1,23</b>                                                                   | 66,73                                      | <b>2,90</b>                                                                       | <b>0,409198</b> | <b>81,063923</b>  |
| 1 .6                                            | 6 o piu componenti                                              | 7.034,32   | <b>1,30</b>                                                                   | 49,20                                      | <b>3,40</b>                                                                       | <b>0,432485</b> | <b>95,040461</b>  |
| 1 .1                                            | 1 componente-Immobili esclusi dalla tassazione                  | 322,00     | <b>0,80</b>                                                                   |                                            | <b>0,60</b>                                                                       |                 |                   |
| 1 .3                                            | 3 componenti-Rid.per abit.resid/dimor estero oltre 6 mesi anno  | 378,00     | <b>1,05</b>                                                                   | 1,00                                       | <b>1,80</b>                                                                       | <b>0,349315</b> | <b>25,157769</b>  |
| 1 .1                                            | 1 componente-Riduz.per abit.per uso stag.o altro uso limit.disc | 2.256,18   | <b>0,80</b>                                                                   | 14,22                                      | <b>0,60</b>                                                                       | <b>0,266145</b> | <b>8,385923</b>   |
| 1 .2                                            | 2 componenti-Riduz.per abit.per uso stag.o altro uso limit.disc | 786,00     | <b>0,94</b>                                                                   | 3,00                                       | <b>1,40</b>                                                                       | <b>0,312720</b> | <b>19,567153</b>  |
| 1 .1                                            | 1 componente-Riduzione per abitazioni a disposizione            | 20.118,20  | <b>0,80</b>                                                                   | 183,47                                     | <b>0,60</b>                                                                       | <b>0,266145</b> |                   |
| 1 .2                                            | 2 componenti-Riduzione per abitazioni a disposizione            | 740,00     | <b>0,94</b>                                                                   | 7,00                                       | <b>1,40</b>                                                                       | <b>0,312720</b> |                   |
| 1 .3                                            | 3 componenti-Riduzione per abitazioni a disposizione            | 275,00     | <b>1,05</b>                                                                   | 2,00                                       | <b>1,80</b>                                                                       | <b>0,349315</b> |                   |
| 1 .4                                            | 4 componenti-Riduzione per abitazioni a disposizione            | 130,00     | <b>1,14</b>                                                                   | 1,00                                       | <b>2,20</b>                                                                       | <b>0,379256</b> |                   |
| 1 .1                                            | 1 componente-Riduzione per abitazioni fuori perimetro (60%)     | 235,00     | <b>0,80</b>                                                                   | 2,00                                       | <b>0,60</b>                                                                       | <b>0,266145</b> | <b>6,708738</b>   |
| 1 .2                                            | 2 componenti-Riduzione per abitazioni fuori perimetro (60%)     | 492,57     | <b>0,94</b>                                                                   | 2,97                                       | <b>1,40</b>                                                                       | <b>0,312720</b> | <b>15,653723</b>  |
| 1 .3                                            | 3 componenti-Riduzione per abitazioni fuori perimetro (60%)     | 72,43      | <b>1,05</b>                                                                   | 1,03                                       | <b>1,80</b>                                                                       | <b>0,349315</b> | <b>20,126215</b>  |
| 1 .1                                            | 1 componente-Riduzione per abitazioni non residenti (30%)       | 85,00      | <b>0,80</b>                                                                   | 1,00                                       | <b>0,60</b>                                                                       | <b>0,266145</b> | <b>16,771846</b>  |
| 1 .1                                            | 1 componente-Riduzione per                                      | 3.057,59   | <b>0,80</b>                                                                   | 18,92                                      | <b>0,60</b>                                                                       | <b>0,266145</b> | <b>13,417476</b>  |

## Tariffe Tari 2025

|      |                                                                         |          |             |       |             |                 |                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|-------------|-----------------|------------------|
|      | compostaggio domestico                                                  |          |             |       |             |                 |                  |
| 1 .2 | 2 componenti-Riduzione per compostaggio domestico                       | 6.809,68 | <b>0,94</b> | 37,00 | <b>1,40</b> | <b>0,312720</b> | <b>31,307446</b> |
| 1 .3 | 3 componenti-Riduzione per compostaggio domestico                       | 4.161,73 | <b>1,05</b> | 23,08 | <b>1,80</b> | <b>0,349315</b> | <b>40,252430</b> |
| 1 .4 | 4 componenti-Riduzione per compostaggio domestico                       | 2.075,00 | <b>1,14</b> | 10,00 | <b>2,20</b> | <b>0,379256</b> | <b>49,197415</b> |
| 1 .5 | 5 componenti-Riduzione per compostaggio domestico                       | 109,00   | <b>1,23</b> | 1,00  | <b>2,90</b> | <b>0,409198</b> | <b>64,851138</b> |
| 1 .6 | 6 o piu componenti-Riduzione per compostaggio domestico                 | 131,00   | <b>1,30</b> | 1,00  | <b>3,40</b> | <b>0,432485</b> | <b>76,032369</b> |
| 1 .1 | 1 componente-Riduzione per compostaggio domestico-<br>Riduzione uso non | 100,00   | <b>0,80</b> | 1,00  | <b>0,60</b> | <b>0,266145</b> | <b>8,385923</b>  |
| 1 .1 | 1 componente-Riduzione per immobile tenuto a disposizione               | 587,00   | <b>0,80</b> | 8,00  | <b>0,60</b> | <b>0,266145</b> |                  |
| 1 .1 | 1 componente-Riduzione unico occupante                                  | 1.242,00 | <b>0,80</b> | 11,00 | <b>0,60</b> | <b>0,266145</b> | <b>16,771846</b> |

**TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

| Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche |                                                    |           |                                                                                    |                                                                                       |                      |                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Tariffa utenza non domestica                        |                                                    | mq        | <b>KC appl</b><br>Coeff potenziale di produzione<br>(per attribuzione parte fissa) | <b>KD appl</b><br>Coeff di produzione kg/m anno<br>(per attribuzione parte variabile) | <b>Tariffa fissa</b> | <b>Tariffa variabile</b> |
| 2 .1                                                | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d | 2.489,00  | 0,40                                                                               | 3,28                                                                                  | 0,079225             | 0,216375                 |
| 2 .3                                                | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret | 25.604,00 | 0,54                                                                               | 4,55                                                                                  | 0,106954             | 0,300154                 |
| 2 .4                                                | Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti | 3.032,00  | 0,88                                                                               | 7,21                                                                                  | 0,174296             | 0,475629                 |
| 2 .7                                                | Alberghi con ristorante                            | 3.267,00  | 1,64                                                                               | 13,45                                                                                 | 0,324825             | 0,887270                 |
| 2 .8                                                | Alberghi senza ristorante                          | 93,00     | 0,95                                                                               | 7,76                                                                                  | 0,188161             | 0,511912                 |
| 2 .9                                                | Case di cura e riposo                              | 4.191,00  | 1,17                                                                               | 10,15                                                                                 | 0,231735             | 0,669576                 |
| 2 .11                                               | Uffici, agenzie, studi professionali               | 7.716,00  | 1,10                                                                               | 8,78                                                                                  | 0,217870             | 0,579199                 |
| 2 .12                                               | Banche, istituti di credito e studi professionali  | 2.237,00  | 0,91                                                                               | 5,03                                                                                  | 0,180238             | 0,331819                 |
| 2 .13                                               | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole | 6.457,00  | 1,41                                                                               | 11,55                                                                                 | 0,279270             | 0,761931                 |
| 2 .14                                               | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze         | 605,00    | 1,13                                                                               | 14,78                                                                                 | 0,223812             | 0,975008                 |
| 2 .15                                               | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessut | 612,00    | 0,83                                                                               | 6,81                                                                                  | 0,164393             | 0,449242                 |
| 2 .17                                               | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,  | 1.297,00  | 1,09                                                                               | 8,95                                                                                  | 0,215890             | 0,590414                 |
| 2 .18                                               | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr | 1.873,00  | 1,03                                                                               | 8,48                                                                                  | 0,204006             | 0,559409                 |
| 2 .19                                               | Carrozzeria, autofficina, elettrauto               | 4.886,00  | 1,09                                                                               | 8,95                                                                                  | 0,215890             | 0,590414                 |
| 2 .20                                               | Attività industriali con capannoni di produzione   | 49.621,00 | 0,50                                                                               | 5,06                                                                                  | 0,099032             | 0,333798                 |
| 2 .21                                               | Attività artigianali di produzione beni specifici  | 6.764,00  | 1,09                                                                               | 8,41                                                                                  | 0,215890             | 0,554791                 |
| 2 .22                                               | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub      | 1.117,00  | 5,57                                                                               | 45,67                                                                                 | 1,103219             | 3,012763                 |
| 2 .23                                               | Mense, birrerie, amburgherie                       | 1.346,00  | 7,63                                                                               | 62,55                                                                                 | 1,511231             | 4,126304                 |
| 2 .24                                               | Bar, caffè, pasticceria                            | 1.134,00  | 3,92                                                                               | 32,44                                                                                 | 0,776412             | 2,140005                 |

## Tariffe Tari 2025

|       |                                                                     |            |      |       |          |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|----------|----------|
| 2 .25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f                  | 3.692,00   | 2,02 | 20,67 | 0,400090 | 1,363560 |
| 2 .27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta                  | 654,00     | 7,03 | 50,76 | 1,392393 | 3,348540 |
| 2 .28 | Ipermercati di generi misti                                         | 2.080,00   | 3,24 | 25,45 | 0,641728 | 1,678888 |
| 2 .20 | Attività industriali agevolate per servizio (riduz                  | 436.395,00 | 2,55 | 14,00 | 0,505064 | 0,923553 |
| 2 .19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto-Esente                         | 4,00       | 1,09 | 8,95  |          |          |
| 2 .27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta-Riduz recupero r | 50,00      | 7,03 | 50,76 | 1,239230 | 2,980201 |
| 2 .28 | Ipermercati di generi misti-Riduz recupero rifiuti speciali assimil | 2.427,00   | 3,24 | 25,45 | 0,449210 | 1,175221 |
| 2 .24 | Bar, caffè, pasticceria-Riduz. produz.artig/industr fuori perimetro | 60,00      | 3,92 | 32,44 | 0,776412 | 0,856002 |
| 2 .3  | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret-Riduzione per im | 252,00     | 0,54 | 4,55  | 0,106954 |          |